

REGOLAMENTO (CE) N. 2942/94 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1994

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 12 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (**),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (**),

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93 (***), ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, a talo il costo di magazzino dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo ;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione in Brasile di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, al fine di ridurre entro breve termine le scorte comunitarie d'alcole d'origine vinica ;

considerando che è opportuno disporre che la cauzione di buona esecuzione, che deve essere costituita per il quantitativo totale messo in vendita nell'ambito di ciascuna gara prevista dal presente regolamento, garantisca il rispetto del termine fissato per l'esportazione dell'alcole nonché dell'utilizzazione finale nel settore dei carburanti in Brasile ; che tale cauzione può essere svincolata fino a concorrenza della metà del suo importo, proporzionalmente ai quantitativi di alcole denaturati, quando l'alcole in causa viene denaturato secondo le norme stabilite,

mentre la parte restante è svincolata quando vengono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione degli alcoli denaturati ; che la cauzione può essere svincolata per i quantitativi di alcole non denaturati man mano che vengono fornite le prove concernenti l'esportazione, la destinazione e l'utilizzazione della quantità di alcole riurata ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica in particolare del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono indette quattro gare semplici n. 160/94 CE, 161/94 CE, 162/94 CE e 163/94 CE per la vendita di un quantitativo totale di 1 500 000 hl di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

2. Ciascuna delle gare semplici n. 160/94 CE, 161/94 CE, 162/94 CE e 163/94 CE verte su quantitativo di 375 000 hl di alcole a 100 % vol.

3. L'alcole messo in vendita :

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea, e
- deve essere importato e utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti in Brasile.

4. L'alcole oggetto delle gare semplici n. 160/94 CE e 161/94 CE deve essere trasformato, se del caso, e denaturato nella Comunità e soddisfare dopo tali operazioni le norme brasiliane relative agli alcoli destinati al settore dei carburanti.

5. In deroga all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 377/93, la denaturazione viene effettuata aggiungendo benzina al quantitativo d'alcole in causa nella proporzione almeno del 2 % dopo il ritiro fisico degli alcoli.

(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(**) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(***) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(*) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

(*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.